



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 552 del Registro del 6 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "LA FABRICA DI CORSA" per lo svolgimento della competizione podistica denominata "PUGLIA BY UTMB-MLT 85", che si svolgerà il giorno 8 Novembre 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con nota Protocollo n. 0613618/2025 del 31/10/2025 e la successiva istanza a parziale correzione della precedente, acquisita agli atti con Protocollo n. 0616887/2025 del 03/11/2025, con la quale il presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica "LA FABRICA DI CORSA", con sede legale in Bari alla via Calefati n. 133, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara podistica a percorso misto su strade e su sentieri e strade bianche denominata "PUGLIA BY UTMB-MLT 85", che si svolgerà il giorno 8 Novembre 2025, con partenza dal comune di Laterza e arrivo al comune di Castellaneta Marina e con la partecipazione di circa 500 atleti di categoria amatoriale;

PRESO ATTO che la suddetta gara, che è compresa nella manifestazione sportiva Puglia by UTMB 2025 Terre delle Gravine, interesserà il territorio e le strade dei Comuni di Laterza (TA), di Castellaneta Marina (TA), di Palagianello (TA) e le strade provinciali SP 15 e SP 16 di pertinenza della Provincia di Taranto;

ATTESO CHE con nota PEC acquisita al Protocollo n. 0614515/2025 in data 01/11/2025 del competente ufficio della direzione amministrativa del Gabinetto è stato richiesto all'associazione organizzatrice della competizione di comunicare tempestivamente eventuali provvedimenti ostativi all'espletamento della gara o contenenti prescrizioni, adottati da parte degli enti proprietari delle strade interessate dai percorsi di gara;



REGIONE PUGLIA

VISTI i nulla osta rilasciati degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso di seguito indicati: dalla Provincia di Taranto, con atto acquisito al Protocollo n. 0613618/2025 del 31/10/2025, dal Comune di Castellaneta con atto acquisito al Protocollo n. 0619342/2025 del 04/11/2025;

VISTO l'atto dirigenziale n. 00519 del 04/11/2025 del registro della UOR 089, adottato dal competente Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia, acquisito agli atti con nota Protocollo n. 0623174/2025 del 05/11/2025, con cui è stato stabilito, ai sensi dell' art. 5 del DPR 357/97, di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata, per la "Manifestazione sportiva Puglia - by UTMB 2025 Terre delle Gravine. Comuni di Matera, Montescaglioso, Castellaneta, Ginosa, Laterza e Palagianello", proposta dalla Società UTMB Puglia SRL, fatte salve le prescrizioni impartite dalla Provincia di Taranto con nota prot. n.42654/2025 del 30.10.2025 e dal Raggruppamento Carabinieri di Martina Franca con nota prot. n. 8860 del 03.11.2025;

VISTA la dichiarazione, contestuale all'istanza di autorizzazione, sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art. 9, comma 6, del C.d.S) con la polizza assicurativa RCT n. 90304;

VISTO il certificato di assicurazione rilasciato da Poste Assicura S.p.A. con cui si attesta la stipula della Polizza RCT- Responsabilità civile verso terzi n. 90304 e della Polizza Infortuni n. 90303, entrambe intestate al CSI - Centro Sportivo Italiano, emesse da Poste Assicura SPA, con decorrenza dalle ore 24.00 del 06/11/2025 e scadenza alle ore 24 del 10/11/2025, per la copertura assicurativa degli organi periferici, delle associazioni e società sportive, di circoli, parrocchie, oratori aderenti al CSI, acquisito agli atti con nota Protocollo n. 0616105/2025 del 03/11/2025;

VISTO l'attestato di affiliazione dell'ASD "LA FABBRICA DI CORSA " al CSI- Centro Sportivo Italiano, con codice n. 05200315 per la stagione sportiva 2025/2026, acquisito agli atti con nota Protocollo n. 0616105/2025 del 03/11/2025;

VISTO il certificato di omologazione con cui il presidente del CSI- Centro Sportivo Italiano autorizza l'associazione sportiva "LA FABBRICA DI CORSA" allo svolgimento della manifestazione podistica denominata "Puglia Terra delle Gravine by UTMB", allegato all'istanza;

VISTI l'elenco analitico del percorso di gara, allegato all'istanza, e la planimetria del percorso di gara acquisito agli atti con nota Protocollo n. 0616105/2025 del 03/11/2025;

VISTI la Check List Safety e il Piano Sanitario, allegati all'istanza;

VISTA la comunicazione liberatoria, a firma del presidente dell'associazione organizzatrice, contestuale all'istanza di autorizzazione acquisita agli atti, in cui si attesta di aver verificato



REGIONE PUGLIA

che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

AUTORIZZA

l'Associazione Sportiva Dilettantistica "LA FABBRICA DI CORSA", con sede legale in Bari alla via Calefati n. 133, allo svolgimento della gara podistica a percorso misto su strade e su sentieri e strade bianche, denominata "PUGLIA BY UTMB-MLT 85", programmata per il giorno 8 Novembre 2025, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le indicazioni dettate dagli Enti interessati dal percorso di gara con gli atti citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno 3 ambulanze con medico a bordo lungo il percorso, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione, verificando che almeno un veicolo di soccorso stazioni in prossimità dell'arrivo, pronto ad intervenire e che a bordo di uno dei mezzi di soccorso o su veicolo appositamente dedicato si trovi costantemente almeno un medico;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada", segnalando l'inizio e la fine del gruppo dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere garantito, ai sensi dell'art.9 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992, il servizio di scorta da parte degli organi di polizia municipale, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali.

Gli organizzatori della gara podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara.

È fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non



REGIONE PUGLIA

siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della manifestazione sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, da adottare da parte dell'Ente competente, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Laterza e di Castellaneta Marina e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
avv. Raffaele Piemontese